

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5178-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 maggio 2012 (v. stampato Senato n. 3221)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(MONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 maggio 2012*

(Relatore: **STRIZZOLO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo). La VI Commissione permanente (Finanze), il 10 maggio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 5178 nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 5178.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5178 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento — che si compone di un unico articolo — presenta un contenuto omogeneo, in quanto volto ad introdurre limitate integrazioni alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 (così detto decreto liberalizzazioni) nonché modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e alla legge n. 249 del 1997 (recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), strettamente connesse — rispettivamente — al citato decreto-legge n. 1 del 2012 e all'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, come evidenziato nel titolo e nel preambolo, interviene dunque a integrare disposizioni di recentissima approvazione e, segnatamente, disposizioni contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012 (essendo state invece soppresse nel corso dell'esame al Senato le disposizioni integrative del decreto-legge n. 201 del 2011, che erano contenute nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri); al riguardo, si segnala che il provvedimento è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo stesso giorno (in data 24 marzo 2012) in cui è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di rendere efficaci senza soluzione di continuità le integrazioni apportate a quest'ultimo, nel testo risultante dalla legge di conversione; tale evenienza, come già rilevato dal Comitato per la legislazione in analoghe circostanze (da ultimo, con riguardo ai decreti-legge n. 78 del 2009 e n. 207 del 2008) configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza, suscettibile di determinare evidenti effetti negativi in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari; ciò anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

il provvedimento incide sulla normativa previgente ricorrendo perlopiù — correttamente — alla tecnica della novellazione; un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative si riscontra solamente all'articolo 1, comma 1-*ter*, che integra in via non testuale la disciplina contenuta all'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del quale vengono così compromessi i caratteri di

unitarietà ed onnicomprensività propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare, ed ancorché i commi 1-*bis* e 1-*quater* del medesimo articolo siano invece formulati in termini di novella alla disposizione in questione;

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2-*bis*, novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, al fine di coordinarlo con le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, in relazione alla composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aveva introdotto una modifica incompleta e non testuale alla legge n. 249, al fine di ridurre (rispettivamente, da 8 a 4 e da 4 a 2) il numero dei componenti del consiglio e delle due commissioni in cui essa si articola, lasciando tuttavia immutato il sistema di elezione dei componenti da parte dei due rami del Parlamento. Conseguentemente, la disposizione in oggetto novella la legge n. 249 del 1997 intervenendo sul sistema di elezione dei componenti e prevedendo, al riguardo, che la Camera e il Senato sono chiamati a eleggere due componenti ciascuno e che ciascun parlamentare può indicare un solo nominativo per il consiglio dell'Autorità, senza tuttavia intervenire anche sulla norma contenuta all'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, con la quale la novella in questione viene quindi a coesistere;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1-*ter*, laddove esenta dal pagamento della commissione bancaria di scoperto le « famiglie consumatrici titolari di conto corrente » introduce una disposizione della quale non appare chiara la portata normativa, non risultando esistenti conti correnti a titolarità familiare; analogamente, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) — che individua i soggetti legittimati a partecipare alle riunioni dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela — non appare adeguatamente precisato il riferimento, ivi contenuto, ai « tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e al « rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali »;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1-*ter*, che esenta dal pagamento della commissione bancaria di scoperto le « famiglie consumatrici titolari di

conto corrente », sia precisato l'ambito di applicazione dell'esenzione, tenuto conto che l'espressione « famiglie consumatrici » è un'espressione atecnica e che non risulta l'esistenza di conti correnti a intestazione familiare.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1-ter — che integra in via non testuale la disciplina contenuta all'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 — si dovrebbe riformulare la disposizione in questione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all'articolo 1, comma 2-bis, che novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, « In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 », alla lettera a), tenuto conto del tenore della novella di cui alla successiva lettera b), si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la novella al quarto periodo del comma 3, sostituendo il riferimento ai commissari con quello ai componenti del consiglio; parallelamente, alla lettera b), che novella il quinto periodo del comma 3, si valuti l'opportunità di introdurre la disciplina relativa all'assegnazione dei componenti del consiglio alle commissioni nelle quali l'Autorità continua ad articolarsi, tenuto conto che la normativa introdotta non prevede — come invece disponeva quella previgente — che le due Camere eleggano separatamente i componenti di tali commissioni;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, che stabilisce che alle riunioni dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela partecipano, tra gli altri, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali, si dovrebbe precisare di quali associazioni e di quali organismi si tratti.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5178 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

tenuto conto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), aggiunge all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti;

rilevato che, in tale ambito, il comma 1-*quinquies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il prefetto possa attivare l'Arbitro bancario finanziario (ABF) attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Si prevede che il prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, inviti la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5178, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 29 del 2012, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

valutata la relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 5178, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 29 del 2012, recante disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

rilevato che tale decreto interviene al fine di rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2012 e di disciplinare la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, alle cooperative e ai consorzi di cooperative, in attuazione di un ordine del giorno (n. 9/5025/202 Fluvi) accettato dal Governo in sede di approvazione del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni);

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di intervenire con la medesima tempestività ed efficacia in attuazione di altri impegni da esso assunti con l'accettazione di atti di indirizzo recentemente accolti in questo ramo del Parlamento.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0059490